

(N. 340-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 aprile 1949
modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1949
(V. Stampato N. 514)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 GIUGNO 1949

Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono essere trattenuti — per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge — nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando va-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono, col loro consenso, essere trattenuti — per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge — nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore,

canti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti.

Art. 2.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.